



COMUNE di CASTELTERMINI
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
Ufficio Tecnico Comunale - Settore Urbanistica

Ordinanza n°12 del 19/3/2018

ORDINANZA
DI ACCERTAMENTO DI INOTTEMPERANZA ALL'INGIUNZIONE A DEMOLIRE N. 60 DEL 4/9/2008
NOTIFICATA IL 5/9/2008
DI ACQUISIZIONE E DI IMMISSIONE IN POSSESSO DELLE OPERE ABUSIVE
(comma 4° dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001)

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 3

Premesso:

Che con provvedimento n. 60, emesso in data 4/9/2008, veniva ordinato ai Sigg.ri Scarnà Vincenzo, nato a Casteltermini il 12/5/1945 e Rizzo Stefana, nata a Santa Elisabetta il 14/4/1946, residenti e domiciliati in Casteltermini, in via On. Bonfiglio n°96, la demolizione delle opere abusivamente realizzate consistenti nella realizzazione di una stalla e di una terrazza nell'immobile urbano sito in via On. Bonfiglio n°94 – 96;

Che con il suddetto provvedimento veniva ingiunto alla ditta citata, responsabile dell'abuso sanzionato ai sensi dell'ex 7 della 47/85, di provvedere, entro novanta giorni dalla notifica, alla demolizione delle opere e al ripristino dello stato dei luoghi;

Che con nota prot. n. 3429 del 14/2/2017, notificata in data 14/2/2017, alla ditta Scarnà Vincenzo e Rizzo Stefana, veniva comunicato che in data 20/2/2017 si doveva procedere ad effettuare le opportune verifiche per constatare se si era proceduto alla demolizione delle opere abusive di che trattasi;

Che è stato accertato che non è stato provveduto alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi, come risulta dal Rapporto del 20/2/2017;

Che le opere eseguite consistevano nella realizzazione abusiva di una stalla e di una terrazza nell'immobile urbano sito in via On. Bonfiglio n°94 – 96;

Che la ditta Scarnà Vincenzo, nato a Casteltermini il 12/5/1945 e Rizzo Stefana, nata a Santa Elisabetta il 14/4/1946, residenti e domiciliati in Casteltermini, in via On. Bonfiglio n°96, con istanza prot. N. 21402 del 26/10/2006, ha inoltrato richiesta di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell'art. 13 della L. 47/85, per la trasformazione di un terrazzo non praticabile, nell'immobile urbano sito in questa via On. Bonfiglio n. 96 e distinto in catasto al foglio di mappa n. 42 particella 229;

Che con determinazione Prot. n. 8428 del 23/4/2012 è stata calcolata l'oblazione di € 258,23 dovuta ai sensi dell'art. 13 della Legge 28/2/1985 N. 47, ultimo comma, per il rilascio dell'autorizzazione edilizia in sanatoria della terrazza, da non praticabile a praticabile;

Che con determinazione del Responsabile della P.O. N. 4, N. 138 del 15/11/2012, è stata annullata in autotutela la determinazione Prot. n. 8428 del 23/4/2012, con la quale veniva calcolata l'oblazione di € 258,23 dovuta ai sensi dell'art. 13 della Legge 28/2/1985 N. 47, ultimo comma, per il rilascio dell'autorizzazione edilizia in sanatoria della terrazza, da non praticabile a praticabile, nonché veniva determinato il rimborso della somma di € 258,23;

Visto l'art. 31 del D.P.R. 380/2001;

Vista la circolare n. 3/2015 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (A.R.T.A.), avente per oggetto: Applicazione art. 31, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), come integrato dall'art. 17, lettera qbis del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Sanzioni conseguenti alla inottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere abusivamente eseguite.

Visti gli atti d'ufficio, i vigenti strumenti urbanistici e le norme che disciplinano l'edificazione delle aree interessate dalle citate opere;

ACCERTA

L'inottemperanza all'ingiunzione a demolire in oggetto da parte della ditta in premessa generalizzata, poiché, ai sensi del citato articolo 31 del D.P.R. 380/2001, l'accertamento dell'inottemperanza costituisce titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari delle opere abusive e delle aree relative, che sono acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune

AVVISA

che tale accertamento costituisce titolo per irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra €. 2.000,00 ed €. 20.000,00, secondo quanto previsto dall'art. 31 comma 4 bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380, così come riportato nella circolare n. 3/2015 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (A.R.T.A.), avente per oggetto: Applicazione art. 31, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), come integrato dall'art. 17, lettera q bis del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164. Sanzioni conseguenti alla inottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere abusivamente eseguite.

AVVERTE

che tale accertamento costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari del bene, a favore di questo Comune del seguente bene così individuato:

- Stalla, realizzata nell'area di pertinenza, accessibile tramite l'ingresso dell'unità immobiliare posta al piano terra, avente dimensione di m 6,40 x m 3,85 ed altezza di m 4,20 con copertura a terrazzo praticabile a servizio dell'unità immobiliare posta al piano primo, destinata a civile abitazione, del fabbricato censito in catasto con la particella 229 del foglio di mappa n. 42;

Il presente provvedimento sarà notificato al responsabile dell'abuso, Scarnà Vincenzo, nato a Casteltermeni il 12/5/1945 e Rizzo Stefana, nata a Santa Elisabetta il 14/4/1946, residenti e domiciliati in Casteltermeni, in via On. Bonfiglio n°96 e trasmesso in copia alla Procura della Repubblica - Tribunale di Agrigento, al Sindaco, nonché, al Segretario Comunale per gli adempimenti previsti dall'art. 31, comma 7° del D.P.R. 380/2001, a tutti gli Enti e/o Organi competenti, di cui all'art. 27, comma 4° del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.




A norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e successive modificazioni, si rende noto che responsabile del procedimento è il Geom. Giuseppe Ballone, Responsabile della P.O. n. 3.

Avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso innanzi al T.A.R. di Palermo entro giorni 60 dalla data di emissione, oppure entro 120 gg. decorrenti dalla medesima data, potrà essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia.

Casteltermini, 19/3/2018

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 3
(Geom. Giuseppe Ballone)

The image shows a circular official stamp on the left. The stamp contains the text "COMUN. CASTELTERMINI" at the top, "PROVINCIA DI AGRIGENTO" at the bottom, and a central emblem of an eagle with spread wings. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.